

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) 18 dicembre 2007 —
Cementbouw Handel & Industrie BV/Commissione delle
Comunità europee**

(Causa C-202/06 P) ⁽¹⁾

(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Concorrenza — Regolamento (CEE) n. 4064/89 — Competenza della Commissione — Notifica di un'operazione di concentrazione di dimensione comunitaria — Impegni proposti dalle parti — Effetto sulla competenza della Commissione — Autorizzazione subordinata al rispetto di taluni impegni — Principio di proporzionalità)

(2008/C 51/24)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Cementbouw Handel & Industrie BV (rappresentanti: W. Knibbeler, O. Brouwer e P. Kreijger, advocaten)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Gipponi Fournier, A. Nijenhuis e A. Whelan, agenti)

Oggetto

Ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione ampliata) 23 febbraio 2006, nella causa T-282/02, Cementbouw Handel & Industrie BV/Commissione delle Comunità europee, con la quale il Tribunale ha respinto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 26 giugno 2002, C(2002) 2315 def., relativa ad un procedimento a norma del regolamento (CEE) del Consiglio n. 4064/89 (caso COMP/M.2650 — Haniel/Cementbouw/JV [CVK]), che dichiara compatibile con il mercato comune e il funzionamento dell'accordo SEE, l'operazione di concentrazione diretta all'acquisizione del controllo congiunto della società cooperativa CVK da parte della Franz Haniel & Cie GmbH e della Cementbouw Handel & Industrie BV a condizione che alcuni impegni siano rispettati per correggere la situazione di posizione dominante creata sul mercato olandese dei materiali da costruzione per pareti portanti — Errata interpretazione degli artt. 1, 2 e 3, n. 1, del regolamento (CEE) n. 4064/89 e dell'art. 8, n. 2, del regolamento (CE) n. 1310/97 — Violazione del principio di proporzionalità

Dispositivo

- 1) Il ricorso d'impugnazione è respinto.
- 2) La Cementbouw Handel & Industrie BV è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 178 del 29.7.2006.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) 18 dicembre 2007
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Nacional, Sala de lo Contenzioso-Administrativo — Spagna) — Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia/Administración General del Estado**

(Causa C-220/06) ⁽¹⁾

(Appalti pubblici — Liberalizzazione dei servizi postali — Direttive 92/50/CEE e 97/67/CE — Artt. 43 CE, 49 CE e 86 CE — Normativa nazionale che consente alle pubbliche amministrazioni di concludere con una società pubblica, ossia il prestatore del servizio postale universale nello Stato membro interessato, accordi riguardanti la prestazione di servizi postali, tanto riservati quanto non riservati, al di fuori delle norme relative all'aggiudicazione degli appalti pubblici)

(2008/C 51/25)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia Nacional, Sala de lo Contenzioso-Administrativo

Parti

Ricorrente: Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia

Convenuta: Administración General del Estado

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Audiencia Nacional, Sala de lo Contenzioso-Administrativo — Interpretazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/67/CE, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GU L 15, pag. 14), come modificata dalla direttiva 2002/39/CE (GU L 176, pag. 21) — Accordo concluso, senza osservanza delle norme per l'aggiudicazione degli appalti pubblici, tra un organo dell'amministrazione statale ed una società a capitale pubblico volto, tra l'altro, alla prestazione dei servizi postali, compresi servizi non riservati ai fornitori del servizio universale

Dispositivo

- 1) Il diritto comunitario deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa di uno Stato membro che consenta alle pubbliche amministrazioni di affidare, al di fuori delle norme relative all'aggiudicazione degli appalti pubblici, la prestazione di servizi postali

riservati in conformità alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/67/CE, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, ad una società per azioni pubblica a capitale interamente detenuto dai pubblici poteri e che è, in tale Stato membro, il prestatore del servizio postale universale.

- 2) La direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, quale modificata dalla direttiva della Commissione 13 settembre 2001, 2001/78/CE, deve essere interpretata nel senso che osta ad una normativa di uno Stato membro che consenta alle pubbliche amministrazioni di affidare, al di fuori delle norme relative all'aggiudicazione degli appalti pubblici, la prestazione di servizi postali non riservati ai sensi della direttiva 97/67 ad una società per azioni pubblica a capitale interamente detenuto dai pubblici poteri e che è, in tale Stato, il prestatore del servizio postale universale, in quanto gli accordi ai quali detta normativa si applica

— raggiungono la soglia pertinente quale prevista dall'art. 7, n. 1, della direttiva 92/50, come modificata dalla direttiva 2001/78, e

— costituiscono contratti, ai sensi dell'art. 1, lett. a), della direttiva 92/50, quale modificata dalla direttiva 2001/78, stipulati in forma scritta e a titolo oneroso

il che spetta al giudice del rinvio accertare.

- 3) Gli artt. 43 CE, 49 CE e 86 CE, nonché i principi di parità di trattamento, di non discriminazione in base alla nazionalità e di trasparenza, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa di uno Stato membro che consenta alle pubbliche amministrazioni di affidare, al di fuori delle norme relative all'aggiudicazione degli appalti pubblici, la prestazione di servizi postali non riservati ai sensi della direttiva 97/67 ad una società per azioni pubblica a capitale interamente detenuto dai pubblici poteri e che è, in tale Stato, il prestatore del servizio postale universale, in quanto gli accordi ai quali detta normativa si applica

— non raggiungono la soglia pertinente quale prevista dall'art. 7, n. 1, della direttiva 92/50, come modificata dalla direttiva 2001/78, e

— non configurano, in realtà, un atto amministrativo unilaterale che stabilisce obblighi unicamente a carico del prestatore del servizio postale universale e che si discosterebbe sensibilmente dalle condizioni normali dell'offerta commerciale di quest'ultimo,

il che spetta al giudice del rinvio accertare.

(¹) GU C 178 del 29.7.2006.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 13 dicembre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Belgio) — United Pan-Europe Communications Belgium SA, Coditel Brabant SPRL, Société Intercommunale pour la Diffusion de la Télévision (Brutele), Wolu TV ASBL/État belge

(Causa C-250/06) (¹)

(Art. 49 CE — Libera prestazione dei servizi — Normativa nazionale che prevede l'obbligo per gli operatori via cavo di diffondere i programmi trasmessi da taluni organismi di radiodiffusione privati («must carry») — Restrizione — Ragione imperativa di interesse pubblico — Salvaguardia del pluralismo in una regione bilingue)

(2008/C 51/26)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrenti: United Pan-Europe Communications Belgium SA, Coditel Brabant SPRL, Société Intercommunale pour la Diffusion de la Télévision (Brutele), Wolu TV ASBL

Convenuto: État belge

Con l'intervento di: BeTV SA, Tvi SA, Télé Bruxelles ASBL, Belgian Business Television SA, Media ad Infinitum SA, TV5-Monde,

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Conseil d'État (Belgio) — Interpretazione degli artt. 49 e 86 del Trattato CE — Nozione di «diritto speciale» — Obbligo imposto alle società di distribuzione via cavo di programmi televisivi di distribuire i programmi televisivi trasmessi da taluni organismi di radiodiffusione stabiliti per la maggior parte sul territorio nazionale

Dispositivo

L'art. 49 CE deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nella causa principale, che impone agli operatori via cavo presenti nel territorio interessato di tale Stato di diffondere, in virtù di un obbligo cosiddetto di «must carry», i programmi televisivi trasmessi dagli organismi di diffusione radiotelevisiva privati appartenenti ai poteri pubblici del detto Stato che sono stati designati da questi ultimi, quando tale normativa:

— persegue uno scopo di interesse generale, quale la salvaguardia, a titolo della politica culturale di tale medesimo Stato membro, del pluralismo dell'offerta di programmi televisivi in tale territorio, e